



Ordinanza sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (OAOrg)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 21*i* capoverso 4 della legge del 24 marzo 2006¹ sugli assegni familiari (LAFam),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari a organizzazioni familiari per le loro attività negli ambiti di promozione di cui all'articolo 21/LAFam.

Art. 2 Ambito di promozione «accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori»

(art. 21/lett. a LAFam)

¹ L'ambito di promozione «accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori» si articola nei settori «accompagnamento delle famiglie e consulenza alle famiglie» e «formazione dei genitori».

² Nel settore «accompagnamento delle famiglie e consulenza alle famiglie» possono essere sostenute organizzazioni familiari che seguono e consigliano le famiglie in diverse fasi, situazioni e composizioni familiari.

³ Nel settore «formazione dei genitori» possono essere sostenute organizzazioni che trasmettono ai genitori conoscenze e competenze per l'educazione dei figli e la convivenza familiare.

¹ RS 836.2

Art. 3 Ambito di promozione «conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione»

(art. 21f/lett. b LAFam)

¹ L'ambito di promozione «conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione» si suddivide nei settori «custodia di bambini complementare alla famiglia» e «condizioni di formazione e di lavoro favorevoli alle famiglie».

² Nel settore «custodia di bambini complementare alla famiglia» possono essere sostenute organizzazioni familiari che seguono e consigliano i fornitori di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia. La custodia di bambini complementare alla famiglia comprende la custodia istituzionale di bambini in età prescolastica e scolastica.

³ Nel settore «condizioni di formazione e di lavoro favorevoli alle famiglie» possono essere sostenute organizzazioni familiari che promuovono la creazione di condizioni di formazione e di lavoro favorevoli alle famiglie.

Art. 4 Copertura geografica

(art. 21g lett. a LAFam)

Un'organizzazione familiare è considerata attiva sull'intero territorio nazionale se la sua offerta si rivolge alle famiglie di almeno tre delle quattro regioni linguistiche e l'ampiezza dell'offerta è simile in tutte le regioni in questione.

Art. 5 Attività

(art. 21f/LAFam)

La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni familiari per attività regolari o singole.

Art. 6 Organizzazioni familiari con organizzazioni affiliate

(art. 21h cpv. 2 LAFam)

Un'organizzazione familiare con organizzazioni affiliate può svolgere autonomamente le attività per le quali chiede gli aiuti finanziari o incaricare le sue organizzazioni affiliate di svolgerle parzialmente o interamente.

Sezione 2: Procedura e concessione degli aiuti finanziari**Art. 7** Domanda: contenuto

(art. 21i cpv. 1 LAFam)

¹ La domanda di aiuti finanziari di un'organizzazione familiare deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. le condizioni istituzionali di cui all'articolo 21g LAFam che l'organizzazione familiare è tenuta ad adempiere;
- b. le attività previste per le quali chiede aiuti finanziari;

- c. modalità di finanziamento delle attività previste;
- d. le altre autorità e organizzazioni private cui l'organizzazione familiare chiede contributi;
- e. il rapporto annuale, il conto annuale riveduto e il rapporto di revisione dell'anno precedente, nonché il conto annuale approvato e il preventivo dell'anno corrente.

² Se l'organizzazione familiare intende affidare a organizzazioni affiliate lo svolgimento di attività per le quali richiede aiuti finanziari, la sua domanda deve inoltre contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. le condizioni istituzionali di cui all'articolo 21g LAFam che le organizzazioni affiliate in questione sono tenute ad adempiere;
- b. le attività che intende affidare alle organizzazioni affiliate;
- c. l'indennità che intende versare alle organizzazioni affiliate per queste attività;
- d. il rapporto annuale, il conto annuale riveduto e il rapporto di revisione dell'anno precedente, nonché il conto annuale approvato e il preventivo dell'anno corrente per ogni organizzazione affiliata che intende incaricare dello svolgimento di attività.

³ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) può esigere ulteriori indicazioni e documenti.

Art. 8 Domanda: scadenze e forma

(art. 21i cpv. 1 LAFam)

¹ L'UFAS stabilisce le scadenze per l'inoltro delle domande e pubblica le informazioni pertinenti sul suo sito Internet².

² Mette a disposizione il modulo di domanda sul suo sito Internet. L'organizzazione familiare deve presentare la domanda utilizzando tale modulo.

Art. 9 Contratto: contenuto

(art. 21i cpv. 2 LAFam)

Il contratto di diritto pubblico per la concessione di aiuti finanziari concluso tra l'UFAS e l'organizzazione familiare stabilisce in particolare:

- a. gli obiettivi da raggiungere mediante gli aiuti finanziari;
- b. le attività che l'organizzazione familiare svolge autonomamente;
- c. le attività da essa affidate alle sue organizzazioni affiliate;
- d. l'importo degli aiuti finanziari.

² www.ufas.admin.ch > Aiuti finanziari > Organizzazioni familiari.

Art. 10 Contratto: durata e periodicità
(art. 21*h* cpv. 2 LAFam)

¹ I contratti conclusi con le organizzazioni familiari hanno una durata di quattro anni. Tutti i contratti iniziano e terminano contemporaneamente.

² L'UFAS stabilisce il periodo contrattuale. Il primo periodo contrattuale inizia il 1° gennaio 2022.

Art. 11 Aiuti finanziari per le attività di organizzazioni affiliate
(Art. 21*h* cpv. 2 LAFam)

¹ Se riceve aiuti finanziari per attività che affida alle sue organizzazioni affiliate, l'organizzazione familiare disciplina contrattualmente con esse tali attività.

² Essa riceve aiuti finanziari supplementari per il coordinamento delle attività delle organizzazioni affiliate.

Art. 12 Calcolo e importo degli aiuti finanziari
(art. 21*h* cpv. 2 LAFam)

¹ Per il calcolo degli aiuti finanziari si considerano in particolare:

- a. il genere, l'importanza e la qualità delle singole attività;
- b. le prestazioni proprie che si possono esigere dall'organizzazione familiare, tenuto conto della sua capacità economica.

² L'importo degli aiuti finanziari è stabilito singolarmente per ogni attività convenuta per contratto.

Art. 13 Spese computabili
(art. 21*h* cpv. 3 LAFam)

¹ Sono computabili le spese effettivamente sostenute e necessarie per lo svolgimento adeguato delle attività.

² Gli aiuti finanziari coprono al massimo il 50 per cento di tali spese.

³ L'organizzazione familiare provvede a indennizzare le organizzazioni affiliate per le attività loro affidate nella misura del 50 per cento al massimo delle spese computabili.

Sezione 3: Versamento degli aiuti finanziari e rapporti periodici

Art. 14 Versamento degli aiuti finanziari

L'UFAS versa gli aiuti finanziari annualmente, in più rate.

Art. 15 Impiego e conteggio degli aiuti finanziari

L'organizzazione familiare rende conto all'UFAS della correttezza dell'impiego e del conteggio degli aiuti finanziari e delle indennità versate alle organizzazioni affiliate incaricate.

Art. 16 Rapporti periodici

¹ L'organizzazione familiare presenta annualmente all'UFAS un rapporto sull'impiego degli aiuti finanziari e sul raggiungimento degli obiettivi convenuti.

² A tal fine sottopone all'UFAS i seguenti documenti:

- a. il rapporto annuale e il conto annuale riveduto dell'anno precedente;
- b. il rapporto dell'ufficio di revisione;
- c. il preventivo dell'anno corrente;
- d. il rapporto di controlling dell'anno corrente.

³ Essa si assicura a che le organizzazioni affiliate incaricate le forniscano le indicazioni e i documenti di cui ai capoversi 1 e 2 e garantisce di poterli presentare all'UFAS.

⁴ L'UFAS mette a disposizione dell'organizzazione familiare il modulo per i rapporti. L'organizzazione familiare deve utilizzare tale modulo per la presentazione dei rapporti.

Art. 17 Obbligo di comunicazione e di dichiarazione

¹ L'organizzazione familiare deve informare immediatamente l'UFAS in caso di cambiamenti sostanziali nella propria organizzazione o se il raggiungimento degli obiettivi è compromesso.

² Deve poter fornire in qualsiasi momento all'UFAS informazioni sull'impiego degli aiuti finanziari e autorizzare la consultazione della documentazione rilevante da parte dell'UFAS o di terzi da esso incaricati di svolgere attività di verifica e concedere loro l'accesso ai propri locali.

Art. 18 Verifica

L'UFAS verifica regolarmente se l'organizzazione familiare adempie i requisiti legali e contrattuali. A tal fine può svolgere valutazioni o audit oppure farli svolgere da terzi.

Art. 19 Principio di trasparenza

L'UFAS può pubblicare i contratti relativi agli aiuti finanziari conclusi con le organizzazioni familiari.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 20 Esecuzione

L'esecuzione della presente ordinanza è di competenza dell'UFAS.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Berna, 01.08.2020

Ordinanza sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (OAOrg)

Commento

Indice

A. Situazione iniziale	4
B. Sistematica e commento ai singoli articoli	4
Sistematica	4
Commento ai singoli articoli	5
Sezione 1: Disposizioni generali	5
Sezione 2: Procedura e concessione degli aiuti finanziari	8
Sezione 3: Versamento degli aiuti finanziari e rapporti periodici	12
Sezione 4: Disposizioni finali	15

A. Situazione iniziale

Dal 1949, la Confederazione accorda sussidi a organizzazioni che operano in favore delle famiglie. Gli aiuti finanziari sono concessi direttamente in virtù dell'articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale¹ (Cost.). Su proposta del Consiglio federale, il Parlamento approva ogni anno il credito A231.0243 «Organizzazioni familiari», dotato attualmente (2020) di quasi 2 milioni di franchi, attraverso il quale la Confederazione può sostenere organizzazioni familiari.

Nel messaggio del 30 novembre 2018² il Consiglio federale aveva proposto la creazione di una base legale per la concessione di aiuti finanziari a organizzazioni familiari e aveva ritenuto che la soluzione più adatta fosse di integrare le nuove disposizioni nella legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam)³ allora in corso di revisione.

Il 27 settembre 2019, il Parlamento ha adottato la legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)⁴ creando così la base legale necessaria (art. 21f–21i LAFam).

Le nuove disposizioni di legge rendono necessaria l'emanazione di nuove disposizioni d'esecuzione da parte del Consiglio federale. Queste ultime sono oggetto di un'ordinanza specifica dal titolo «Ordinanza sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari» (OAOrg).

Nell'ambito della procedura di consultazione svoltasi dal 22 novembre 2017 al 15 marzo 2018⁵, i Cantoni e le organizzazioni specializzate hanno potuto esprimersi sulla revisione della LAFam. Le nuove disposizioni d'ordinanza si limitano a precisare le disposizioni di legge. Non hanno un'ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale (art. 3 cpv. 1 lett. d della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione, LCo⁶) né riguardano in misura considerevole i Cantoni, visto che non hanno nessun influsso diretto sul diritto cantonale (art. 3 cpv. 1 lett. e LCo). Per questi motivi non è stato necessario indire una procedura di consultazione per l'OAOrg.

La LAFam riveduta e l'OAOrg entreranno in vigore il 1° agosto 2020.

B. Sistematica e commento ai singoli articoli

Sistematica

La revisione della LAFam del 27 settembre 2019 comprende da un lato modifiche del diritto vigente nell'ambito degli assegni familiari e dall'altro nuove disposizioni sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari.

Per agevolare il compito delle autorità esecutive competenti per gli assegni familiari, in particolare le casse di compensazione per assegni familiari, e per rendere il testo più leggibile e comprensibile per le organizzazioni familiari, si è deciso di emanare per gli aiuti finanziari a organizzazioni familiari un'ordinanza distinta dall'ordinanza sugli assegni familiari (OAFami⁷). L'OAOrg definisce i requisiti da soddisfare per avere diritto agli aiuti finanziari e disciplina la procedura, la concessione e il versamento degli aiuti finanziari nonché i rapporti periodici.

¹ RS 101

² FF 2019 935

³ RS 836.2

⁴ RS 836.2

⁵ La documentazione relativa alla consultazione, il rapporto sui risultati e tutti i pareri sono disponibili su Internet: www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Processo legislativo > Procedure di consultazione > Procedure concluse > 2018 > Consultazione sulla modifica della legge sugli assegni familiari.

⁶ RS 172.061

⁷ RS 836.21

Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Questo articolo definisce l'oggetto dell'OAOrg, ossia la concessione di aiuti finanziari a organizzazioni familiari per le loro attività negli ambiti di promozione di cui all'articolo 12f LAFam. Gli aiuti finanziari sono prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu⁸) concesse a organizzazioni familiari per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dall'organizzazione. La LSu è dunque applicabile alla concessione di aiuti finanziari a organizzazioni familiari e vale per tutti gli aspetti non esplicitamente stabiliti nel capitolo 3b della LAFam o nell'OAOrg, in particolare per le conseguenze dell'inadempienza totale o parziale di un compito (art. 28 LSu), per questioni inerenti alla prescrizione di diritti e al contenzioso (art. 32-35 LSu) nonché per le disposizioni penali e le sanzioni di diritto amministrativo (art. 37-40 LSu).

Art. 2 Ambito di promozione «accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori»

Secondo l'articolo 21f LAFam, la Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni familiari in due ambiti di promozione. L'ambito di promozione «accompagnamento e consulenza alle famiglie e formazione dei genitori» ha lo scopo di sostenere, promuovere e rafforzare le famiglie, che possono beneficiare delle attività proposte sia direttamente (p. es. consulenza familiare) sia indirettamente (p. es. corsi di formazione continua per consulenti familiari). Il termine famiglia va inteso nel suo significato più ampio e designa tutti modi di vita che poggiano sui rapporti tra genitori e figli in sodalizi multigenerazionali e sono socialmente riconosciuti⁹.

Questo ambito di promozione è molto ampio dal punto di vista tematico e può spaziare da argomenti giuridici (p. es. diritto di famiglia, diritto delle assicurazioni sociali o diritto degli stranieri) a temi finanziari (p. es. consulenza per il budget familiare) o sociali (p. es. salute, educazione, formazione).

Cpv. 1

Il capoverso precisa che l'ambito di promozione «accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori» si suddivide nei settori «accompagnamento delle famiglie e consulenza alle famiglie» e «formazione dei genitori». La distinzione tra questi due settori non è netta.

Cpv. 2

L'accompagnamento e la consulenza comprendono in particolare programmi di visite a domicilio, occasioni d'incontro per le famiglie e offerte di consulenza su temi che riguardano le famiglie (p. es. educazione, ruolo dei genitori). Queste attività sono destinate alle famiglie in tutta la loro varietà, ovvero famiglie che,

- si trovano in una **fase di vita** specifica (p. es. figli piccoli, in età scolastica o adolescenti);
- vivono **situazioni** particolari (p.es. separazione, divorzio o lutto); o
- hanno una **composizione** diversa da quella tradizionale (p. es. famiglie monoparentali, numerose, binazionali, con retroterra migratorio, arcobaleno).

⁸ RS 616.1

⁹ Commissione federale per le questioni familiari (COFF); disponibile all'indirizzo www.ekff.admin.ch > La COFF > Concessione di famiglia.

Cpv. 3

Nel settore «formazione dei genitori», la Confederazione può sostenere organizzazioni familiari che operano in questo ambito. La formazione dei genitori si prefigge la trasmissione e/o l'acquisizione di conoscenze e competenze importanti per l'educazione dei figli e la convivenza in famiglia. La formazione dei genitori comprende un'ampia gamma di temi (p. es. utilizzo dei nuovi media) con svariate forme di trasmissione delle informazioni (p. es. eventi, app, video).

Art. 3 Ambito di promozione «conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione»

Cpv. 1

Il capoverso precisa che l'ambito di promozione «conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione» si suddivide nei settori «custodia di bambini complementare alla famiglia» e «condizioni di formazione e di lavoro favorevoli alle famiglie».

Cpv. 2

Nel settore «custodia di bambini complementare alla famiglia»¹⁰, la Confederazione può sostenere organizzazioni familiari che forniscono prestazioni a operatori attivi nel settore promuovendo o coordinando la formazione e la formazione continua, fissando standard qualitativi o accompagnando lo sviluppo di asili nido, scuole a orario continuato, reti di genitori diurni ecc. Con questi aiuti finanziari non si possono invece sostenere le misure previste dalla legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust)¹¹. In virtù della LACust, la Confederazione può concedere aiuti finanziari per l'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia, per l'aumento dei sussidi cantonali e comunali e per progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Cpv. 3

Nel settore enunciato in questo capoverso le organizzazioni familiari promuovono attività volte a creare condizioni di formazione e di lavoro favorevoli alle famiglie (p. es. adeguamento dei percorsi formativi, consulenza ai datori di lavoro, elaborazione di raccomandazioni).

Art. 4 Copertura geografica

Un'organizzazione familiare può beneficiare di aiuti finanziari se è attiva sull'intero territorio nazionale (art. 21h cpv. 1 LAFam). A tal fine deve soddisfare cumulativamente due condizioni:

- la sua offerta si rivolge a famiglie di almeno tre delle quattro regioni linguistiche (Svizzera tedesca, Svizzera francese, Svizzera italiana e Svizzera romancia);
- l'ampiezza della sua offerta è simile in tutte le regioni in questione.

Per valutare l'ampiezza dell'offerta di un'organizzazione familiare, si considera anche l'offerta delle sue organizzazioni affiliate ai sensi dell'articolo 6, purché queste adempiano le condizioni di cui all'articolo 21g lettera b LAFam.

L'articolo 21h capoverso 3 LAFam prevede una deroga al principio secondo cui un'organizzazione familiare deve essere attiva sull'intero territorio nazionale se in un dato ambito di promozione nessuna organizzazione familiare può garantire un'ampia offerta a livello nazionale. In questo caso può essere sostenuta un'organizzazione familiare attiva a livello di

¹⁰ La custodia complementare alla famiglia comprende la custodia istituzionale prescolastica e scolastica (p. es. strutture di custodia collettiva diurna, strutture parascolastiche e famiglie diurne). Cfr. Ufficio federale di statistica BFS: Statistik der familienergänzenden Kinderbetreuung. Typologie der Betreuungsformen, 23 settembre 2015, edizione riveduta; consultabile (in tedesco e in francese) all'indirizzo www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > Bevölkerung > Familien > Familienergänzende Kinderbetreuung > Methodische Dokumente.

¹¹ RS 861

regione linguistica. La sua attività deve coprire tutto il territorio della regione linguistica in questione.

Art. 5 Attività

La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni familiari per attività regolari o singole.

Esempi di attività regolari:

- servizi (p. es. consulenza alle famiglie, proposte formative per genitori o specialisti, prestazioni destinate a organizzazioni affiliate).

Esempi di attività singole:

- progetti (p. es. elaborazione di standard uniformi, creazione di una hotline);
- eventi (p. es. organizzazione di un convegno o di un simposio);
- pubblicazioni per famiglie o specialisti;
- misure per dare maggiore visibilità e facilitare l'accesso alle attività proposte dalle organizzazioni familiari (p. es. ottimizzazione di mezzi di comunicazione come il sito Internet di un'organizzazione familiare).

La Confederazione sostiene esclusivamente attività che rientrano in uno dei due ambiti di promozione (art. 2 e 3 OAOrg) e che favoriscono direttamente o indirettamente le famiglie.

In base all'ordinanza, non possono essere sostenuti

- progetti aventi come obiettivo principale attività politiche in senso stretto (influenza sulle scelte di decisori politici);
- la creazione di nuovi posti di custodia; e
- progetti che possono beneficiare di aiuti finanziari in virtù della LACust (progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia e progetti a carattere innovativo).

Art. 6 Organizzazioni familiari con organizzazioni affiliate

Questo articolo concretizza la possibilità, per un'organizzazione familiare, di incaricare le sue organizzazioni affiliate di svolgere parzialmente o interamente le attività per le quali chiede aiuti finanziari.

L'organizzazione familiare deve indicare se svolge direttamente l'attività per la quale chiede gli aiuti finanziari o se intende affidarla alle sue organizzazioni affiliate.

Le organizzazioni affiliate devono anch'esse adempiere le condizioni di cui all'articolo 21g LAFam (cfr. commento all'art. 7 cpv. 2 lett. a). È dunque possibile che un'organizzazione affiliata sia attiva sul territorio di una sola regione linguistica. Conformemente all'articolo 4, l'offerta complessiva dell'organizzazione familiare che presenta la domanda e delle sue organizzazioni affiliate deve tuttavia essere sufficientemente ampia e coprire tre delle quattro regioni linguistiche.

Sezione 2: Procedura e concessione degli aiuti finanziari

Art. 7 Domanda: contenuto

Cpv. 1

Il capoverso elenca le indicazioni e i documenti che la domanda dell'organizzazione familiare deve imperativamente contenere.

Lett. a

Le indicazioni sull'organizzazione familiare permettono di verificare se quest'ultima adempie le condizioni istituzionali secondo l'articolo 21g LAFam.

Le indicazioni richieste riguardano in particolare:

- la natura giuridica e lo scopo dell'organizzazione (atto di fondazione, statuti, linee direttive o descrizione dell'organizzazione);
- la sede (che deve trovarsi in Svizzera), lo scopo (che deve rientrare in almeno uno degli ambiti di promozione), l'utilità pubblica, la neutralità confessionale e politica e le disposizioni sullo scioglimento dell'organizzazione (in caso di scioglimento o fusione, il patrimonio deve essere trasferito a un'altra organizzazione familiare di utilità pubblica);
- gli organi direttivi e la durata del loro mandato;
- le persone responsabili della gestione;
- la regolamentazione delle firme; e
- il raggio d'azione geografico dell'organizzazione familiare.

Lett. b

L'UFAS necessita di indicazioni sulle attività previste. Le indicazioni devono permettere di verificare se le attività per le quali l'organizzazione familiare richiede aiuti finanziari rientrano negli ambiti di promozione menzionati all'articolo 21f LAFam e agli articoli 2 e 3 OAOrg e se tali attività possono essere svolte in modo efficace, efficiente e funzionale allo scopo. Sulla base delle indicazioni fornite, l'UFAS deve capire come l'organizzazione prevede di impiegare gli aiuti finanziari.

Lett. c

L'organizzazione familiare deve indicare come prevede di finanziare le attività previste. L'UFAS verifica se gli importi richiesti sono proporzionati rispetto alle attività da sostenere. L'organizzazione familiare deve inoltre specificare l'importo degli aiuti finanziari di cui necessita e le prestazioni proprie con le quali intende finanziare le attività previste. Le indicazioni sulle prestazioni proprie servono a determinare se l'organizzazione familiare dispone di mezzi finanziari sufficienti da altre fonti per sopperire autonomamente ad almeno la metà delle spese computabili. Secondo l'articolo 21i capoverso 3 LAFam, gli aiuti finanziari possono coprire al massimo il 50 per cento delle spese computabili (cfr. commento all'art. 13 cpv. 2 OAOrg).

Lett. d

Devono essere indicati i contributi che l'organizzazione familiare ha chiesto o intende chiedere ad altre autorità od organizzazioni private. Per autorità si intendono quelle comunali, cantonali e federali. La disposizione ha lo scopo di evitare che l'UFAS conceda sussidi per un'attività il cui finanziamento è già assicurato da un'altra fonte. I doppi finanziamenti sono esclusi. Se il progetto di un'organizzazione familiare dovesse soddisfare anche le condizioni per il diritto a prestazioni secondo un altro atto normativo, si applicherebbe l'art. 12 LSu.

Let. e

L'organizzazione familiare deve allegare alla domanda il rapporto annuale, il conto annuale riveduto e il rapporto di revisione dell'anno precedente, nonché il conto annuale approvato e il preventivo dell'anno corrente.

Questi documenti permettono da un lato di verificare se l'interessata può garantire lo svolgimento delle attività previste e dall'altro di valutare il relativo fabbisogno finanziario.

Cpv. 2

La domanda di un'organizzazione familiare che intende affidare a organizzazioni affiliate lo svolgimento di attività per le quali richiede aiuti finanziari deve contenere indicazioni e documenti supplementari.

Let. a

L'organizzazione familiare deve dimostrare che le organizzazioni affiliate adempiono le condizioni di cui all'articolo 21g LAFam (cfr. commento all'art. 7 cpv. 1 lett. a).

Let. b

L'organizzazione familiare deve indicare quali attività intende affidare alle singole organizzazioni affiliate.

Let. c

L'organizzazione affiliata non riceve aiuti finanziari sulla base di un contratto di diritto pubblico, bensì un'indennità finanziaria versata dall'organizzazione familiare sulla base di un contratto di diritto privato. Per questo motivo è stato utilizzato il termine «indennità».

L'importo delle indennità che l'organizzazione familiare versa alle organizzazioni affiliate deve corrispondere a quello degli aiuti finanziari che richiede all'UFAS per lo svolgimento delle attività che intende affidare alle organizzazioni affiliate.

Let. d

Anche in questo caso l'UFAS verifica, per ogni organizzazione affiliata alla quale l'organizzazione familiare intende affidare attività, il rapporto annuale, il conto annuale riveduto e il rapporto di revisione dell'anno precedente, nonché il conto annuale approvato e il preventivo dell'anno corrente.

Cpv. 3

L'UFAS può esigere che la domanda di un'organizzazione familiare contenga ulteriori indicazioni e documenti.

Art. 8 Domanda: scadenze e forma

Cpv. 1

L'UFAS stabilisce le scadenze per l'inoltro della domanda, lasciando un margine di tempo sufficiente da un lato alle organizzazioni familiari per preparare le domande e dall'altro a sé stesso per valutare accuratamente le domande presentate. In caso di rigetto di una domanda e su richiesta, l'UFAS emana una decisione impugnabile (art. 16 cpv. 5 e art. 19 cpv. 3 LSu). Contro la decisione può essere interposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale (art. 33 lett. d della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, LTAF¹²).

L'UFAS pubblica le relative informazioni sul suo sito Internet¹³.

¹² RS 173.32

¹³ www.ufas.admin.ch > Aiuti finanziari > Organizzazioni familiari

Cpv. 2

L'UFAS mette a disposizione il modulo di domanda sul suo sito Internet. L'organizzazione familiare deve inoltrare la domanda utilizzando questo modulo. Sono così garantiti l'uniformità della presentazione delle domande e il pari trattamento delle organizzazioni familiari richiedenti.

Art. 9 Contratto: contenuto

Gli aiuti finanziari sono concessi sulla base di un contratto di diritto pubblico (art. 16 cpv. 2 lett. a LSu).

La concessione di aiuti finanziari per via contrattuale è una soluzione sensata poiché permette di stabilire obiettivi chiari e verificabili ogni anno con un sistema di controlling, che consente di ridefinire o adeguare, in base alle prestazioni effettivamente fornite, l'importo degli aiuti finanziari per l'anno successivo (v. commento all'art. 16 cpv. 2 lett. d). Questo sistema garantisce anche una flessibilità sufficiente per reagire a eventuali cambiamenti delle condizioni quadro. Ciò permette di impiegare i mezzi federali nel modo più efficiente e mirato possibile.

Il contratto definisce gli aspetti più importanti per il corretto svolgimento delle attività dell'organizzazione familiare e per il rispetto delle disposizioni della LSu relative alla concessione di aiuti finanziari.

La tabella per il controlling che figura in allegato al contratto è parte integrante dello stesso. In questa tabella vengono indicati, per ogni anno e attività, in particolare gli obiettivi da raggiungere, le attività concrete e la loro attuazione nonché l'importo degli aiuti finanziari previsti a tal fine.

Let. a

Il contratto stabilisce gli obiettivi da raggiungere mediante gli aiuti finanziari. In generale vengono concordati diversi obiettivi, che sono precisati e concretizzati con obiettivi parziali nella tabella per il controlling.

Let. b

Nel contratto e nella tabella per il controlling devono figurare le attività che l'organizzazione familiare svolgerà autonomamente.

Let. c

Nel contratto e nella tabella per il controlling devono figurare le attività che l'organizzazione familiare affiderà alle sue organizzazioni affiliate.

Let. d

Il contratto stabilisce l'importo complessivo degli aiuti finanziari previsti per il periodo contrattuale e la ripartizione di tale importo sui quattro anni. Nella tabella per il controlling è indicato un importo per ogni obiettivo o obiettivo parziale da raggiungere.

Se l'organizzazione familiare adempie il contratto e fatte salve eventuali decisioni contrarie vincolanti adottate dal Popolo, dal Parlamento o dal Consiglio federale, l'UFAS versa all'organizzazione familiare gli importi convenuti contrattualmente.

Art. 10 Contratto: durata e periodicità

Cpv. 1

I contratti conclusi con le organizzazioni familiari hanno una durata di quattro anni. Tutti i contratti iniziano e scadono contemporaneamente.

Cpv. 2

L'UFAS stabilisce l'inizio e la fine del periodo contrattuale. Il periodo contrattuale inizia sempre il 1° gennaio, in quanto il preventivo della Confederazione viene approvato nella sessione invernale dell'anno precedente. Il primo periodo contrattuale inizia il 1° gennaio 2022 (cfr. commento all'art. 21).

Art. 11 Aiuti finanziari per le attività di organizzazioni affiliate

Cpv. 1

L'organizzazione familiare disciplina mediante contratti di diritto privato le attività che affida a organizzazioni affiliate (cfr. commento all'art. 7 cpv. 2 lett. b).

Cpv. 2

Le organizzazioni familiari coordinano le attività delle organizzazioni affiliate. Per questo lavoro di coordinamento l'UFAS concede loro aiuti finanziari supplementari.

Art. 12 Calcolo e importo degli aiuti finanziari

L'importo complessivo degli aiuti finanziari disponibili è fissato e approvato annualmente dalle Camere federali.

Cpv. 1

Per il calcolo degli aiuti finanziari si considerano il genere, l'importanza e la qualità delle singole attività nonché le prestazioni proprie dell'organizzazione familiare.

Let. a

Un aspetto di cui si tiene conto in particolare è il genere di attività: si valuta se si tratta di una prestazione impostata sul lungo periodo (p. es. consulenza, hotline) o di un progetto limitato nel tempo (p. es. elaborazione di un opuscolo, organizzazione di un convegno) e se la prestazione viene fornita alle famiglie direttamente (p. es. consulenza ai genitori) o indirettamente (p. es. formazione continua per collaboratori di strutture di custodia collettiva diurna). Si considerano inoltre gli strumenti tecnici di cui l'organizzazione familiare ha bisogno (p. es. sito Internet, app, film) e le risorse di personale necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Per determinare l'importanza e la qualità delle attività si valuta in che misura queste rispondono al bisogno delle famiglie e se possono essere attuate in modo efficace.

Let. b

In conformità all'articolo 7 lettera c LSu, ci si attende dalle organizzazioni familiari che forniscano prestazioni proprie commisurate alla loro capacità economica. In considerazione della quota massima fissata all'articolo 21/ capoverso 3 LAFam, le attività convenute per contratto devono tuttavia essere finanziate almeno per metà con prestazioni proprie (cfr. commento all'art. 13 cpv. 2).

Cpv. 2

L'importo degli aiuti finanziari è stabilito singolarmente per ogni attività prevista dal contratto.

Art. 13 Spese computabili

Cpv. 1

Sono computabili in primo luogo le spese effettive che presentano un nesso diretto con le attività dell'organizzazione familiare convenute contrattualmente.

Questo vale anche per le spese sostenute ad esempio per l'affitto degli uffici, l'acquisto di materiale o le fotocopie, sempre che siano necessarie allo svolgimento delle attività convenute contrattualmente e la loro quota sia proporzionata rispetto alle spese computabili complessive.

Cpv. 2

La LSu (art. 7 lett. h) sancisce un'aliquota massima per gli aiuti finanziari concessi a organizzazioni familiari. Gli aiuti finanziari coprono al massimo il 50 per cento delle spese computabili (clausola del 50 per cento).

Questo permette di garantire che le organizzazioni familiari non svolgano attività al solo scopo di ottenere aiuti finanziari della Confederazione, visto che devono farsi carico di almeno la metà delle spese computabili.

Cpv. 3

L'organizzazione familiare deve garantire che anche le organizzazioni affiliate incaricate rispettino la clausola del 50 per cento. Stipula con loro questa clausola in contratti di diritto privato (cfr. commento all'art. 11 cpv. 1).

Sezione 3: Versamento degli aiuti finanziari e rapporti periodici

Art. 14 Versamento degli aiuti finanziari

L'articolo disciplina il versamento degli aiuti finanziari alle organizzazioni familiari. Gli aiuti finanziari sono versati in più rate nel corso dell'anno, sempre che le scadenze per l'inoltro dei documenti necessari a tal fine siano state rispettate e le attività convenute siano state svolte.

Generalmente l'UFAS versa gli aiuti finanziari in tre rate durante l'anno contrattuale:

- prima rata: due quinti del sussidio annuo a marzo;
- seconda rata: due quinti del sussidio annuo a luglio, previa ricezione del rapporto annuale e del conto annuale riveduto dell'anno precedente nonché del preventivo dell'anno corrente;
- terza rata (art. 23 cpv. 2 LSu): un quinto del sussidio annuo a novembre, previa ricezione del rapporto di controlling ed eventuale svolgimento del colloquio di controlling.

Art. 15 Impiego e conteggio degli aiuti finanziari

L'organizzazione familiare risponde all'UFAS della correttezza dell'impiego e del conteggio degli aiuti finanziari.

Gli aiuti finanziari sono impiegati correttamente se l'organizzazione familiare li usa esclusivamente per le attività convenute contrattualmente e se rispetta la clausola del 50 per cento per il loro finanziamento.

In virtù delle pertinenti disposizioni della LSu, in caso di inadempienza totale o parziale del contratto l'UFAS si riserva il diritto di adottare le misure seguenti:

- a. sospensione del versamento degli aiuti finanziari fino all'eliminazione dei vizi riscontrati o all'inoltro di ulteriori informazioni;
- b. riduzione degli aiuti finanziari o imposizione dell'adempimento del contratto;
- c. richiesta di restituzione di aiuti finanziari già versati;
- d. disdetta del contratto o recesso dal contratto secondo l'articolo 31 LSu.

L'organizzazione familiare risponde anche della correttezza dell'impiego e del conteggio delle indennità versate alle organizzazioni affiliate incaricate.

Dato che le organizzazioni affiliate non sono direttamente vincolate dal contratto di diritto pubblico, l'UFAS non può adottare misure dirette contro di loro in caso di inadempienza totale o parziale del contratto di diritto privato che hanno stipulato con l'organizzazione familiare. L'Ufficio federale può tuttavia ridurre gli aiuti finanziari versati all'organizzazione familiare. Spetta a quest'ultima adottare le misure necessarie nei confronti delle organizzazioni affiliate in base a quanto previsto dai contratti di diritto privato.

Art. 16 Rapporti periodici

Cpv. 1

L'organizzazione familiare presenta annualmente all'UFAS un rapporto sull'impiego degli aiuti finanziari e sul raggiungimento degli obiettivi convenuti. L'UFAS fissa una scadenza per l'inoltro dei documenti richiesti da parte dell'organizzazione familiare e ne discute con quest'ultima in un colloquio di controlling. Si può rinunciare al colloquio se non vi sono punti da discutere e se sono stati raggiunti tutti gli obiettivi.

L'UFAS può richiedere in qualsiasi momento documenti o informazioni supplementari all'organizzazione familiare per verificare che adempia correttamente gli obblighi previsti dal contratto.

Cpv. 2

Lett. a

All'UFAS vanno inoltrati il rapporto annuale e il conto annuale riveduto dell'anno precedente.

Nel rapporto annuale l'organizzazione familiare fornisce una panoramica delle attività svolte nell'anno precedente. Deve inoltre indicare gli aiuti finanziari che le sono stati concessi in virtù della LAFam.

Il conto annuale riveduto dell'anno precedente fornisce indicazioni sull'impiego degli aiuti finanziari nonché sulla capacità economica e sul grado di autofinanziamento dell'organizzazione familiare.

Lett. b

La revisione va effettuata da un ufficio esterno indipendente. La revisione del conto annuale di un'organizzazione familiare che, in virtù delle prescrizioni legali e statutarie vigenti, non è soggetta all'obbligo di revisione, deve essere effettuata da un revisore abilitato.

Alle organizzazioni familiari che, secondo le prescrizioni legali e statutarie vigenti, non sono soggette all'obbligo di revisione, si applica almeno lo standard svizzero di revisione 910 «La review (verifica limitata) di chiusure contabili».

Se le organizzazioni familiari fanno redigere una Management Letter, devono trasmetterla all'UFAS. L'UFAS si riserva il diritto di chiedere una verifica supplementare in base allo standard di revisione 920 sulle procedure concordate di revisione relative a informazioni finanziarie.

Lett. c

L'organizzazione familiare deve inoltrare all'UFAS il preventivo dell'anno corrente per permettergli di verificare se vi è corrispondenza tra gli aiuti finanziari concessi e le spese previste.

Lett. d

All'UFAS va trasmesso il rapporto di controlling dell'anno corrente che fornisce indicazioni sullo svolgimento delle attività convenute contrattualmente.

Nel rapporto di controlling l'organizzazione familiare può chiedere un eventuale adeguamento del contratto per il periodo successivo. In caso di mutate condizioni quadro può chiedere in

particolare che vengano adeguati gli obiettivi, i tipi di attività o le scadenze. L'UFAS esamina e approva le richieste giustificate dell'organizzazione familiare.

Cpv. 3

L'organizzazione familiare è tenuta a chiedere le indicazioni e i documenti di cui ai capoversi 1 e 2 a ognuna delle organizzazioni affiliate incaricate. Per quanto riguarda l'obbligo di revisione, alle organizzazioni affiliate incaricate si applicano gli stessi principi di quelli enunciati sopra (cfr. commento all'art. 16 cpv. 2 lett. b).

L'organizzazione familiare deve inoltre ottenere dalle sue organizzazioni affiliate l'autorizzazione a presentare all'UFAS le indicazioni e i documenti di cui ai capoversi 1 e 2.

L'organizzazione familiare risponde all'UFAS del rispetto delle disposizioni contrattuali e dell'uso conforme e appropriato degli aiuti finanziari da parte delle organizzazioni affiliate incaricate. Ciò significa che deve provvedere al rispetto dei contratti di diritto privato conclusi con le organizzazioni affiliate.

Cpv. 4

L'UFAS mette a disposizione dell'organizzazione familiare un modulo che questa deve utilizzare per presentare il rapporto.

Art. 17 Obbligo di comunicazione e di dichiarazione

Cpv. 1

Le organizzazioni familiari che beneficiano di aiuti finanziari devono informare immediatamente e spontaneamente l'UFAS in caso di cambiamenti sostanziali della propria organizzazione o se il raggiungimento degli obiettivi è a rischio.

Costituiscono un cambiamento sostanziale dell'organizzazione in particolare una modifica degli statuti o dei regolamenti, un avvicendamento a livello di presidenza o direzione, l'acquisizione di una nuova fonte di finanziamento o un'anomalia significativa riscontrata dall'ufficio di revisione.

Il raggiungimento degli obiettivi è a rischio soprattutto in caso di cambiamenti nello svolgimento delle attività convenute (p. es. posticipo di un'attività all'anno successivo) o di cambiamenti effettuati a seguito di mutate esigenze e circostanze. Prima di essere attuato, ogni cambiamento delle attività convenute contrattualmente richiede l'approvazione dell'UFAS e un adeguamento del contratto.

Cpv. 2

Secondo questo capoverso, l'organizzazione familiare è tenuta a collaborare affinché l'UFAS possa adempiere i propri obblighi di cui all'articolo 18. L'organizzazione familiare deve poter fornire in qualsiasi momento all'UFAS informazioni sull'impiego degli aiuti finanziari.

L'organizzazione familiare è altresì tenuta a autorizzare la consultazione della documentazione rilevante da parte dell'UFAS o di terzi da esso incaricati di attività di verifica (p. es. documenti contabili, statistiche, rapporti di attività, rapporti di valutazione e mandati esterni quali lavori di traduzione e impaginazione) e a dar loro accesso ai propri locali.

Art. 18 Verifica

L'UFAS verifica regolarmente se l'organizzazione familiare adempie i requisiti legali e contrattuali. A tal fine può svolgere valutazioni o audit oppure farli svolgere da terzi.

Nell'ambito di un audit si controlla se i processi, i requisiti e le direttive sono conformi agli standard richiesti. Si può verificare ad esempio il modo in cui le prestazioni sono rilevate (processo, validità), l'organizzazione interna (struttura, processi, gestione del personale) o la gestione dei rischi (impostazione, sistema di controllo interno) di un'organizzazione familiare.

Lo scopo di una valutazione è invece quello di controllare retrospettivamente l'efficacia, di permettere una gestione strategica previdente nonché di comprendere situazioni e processi. In base ai risultati della valutazione si possono adeguare e ottimizzare le situazioni e i processi esaminati. Potrebbe per esempio essere oggetto di una valutazione la strategia di controlling di un'organizzazione familiare nei confronti delle sue organizzazioni affiliate.

Art. 19 Principio di trasparenza

Conformemente all'articolo 6 capoverso 3 della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza (LTras)¹⁴, l'UFAS può pubblicare i contratti relativi agli aiuti finanziari conclusi con le organizzazioni familiari.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 20 Esecuzione

L'esecuzione dell'ordinanza è di competenza dell'UFAS. Esso esamina le domande di aiuti finanziari, stipula i contratti relativi agli aiuti finanziari, versa gli aiuti finanziari e verifica il corretto adempimento del contratto. In caso di inadempienza parziale del contratto da parte dell'organizzazione familiare, è inoltre legittimato a adottare le misure e le sanzioni **necessarie**.

Se del caso, l'UFAS può emanare una direttiva e pubblicarla sul suo sito Internet.

Art. 21 Entrata in vigore

Il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della modifica della LAFam al 1° agosto 2020. L'ordinanza entra in vigore alla medesima data della modifica della LAFam, ossia il 1° agosto 2020.

¹⁴ RS 152.3